



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

## DGR n. 336 del 01/04/2011 - ALLEGATO

**Disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Regione Liguria – annualità 2011.**

### **Obiettivi della misura**

L'obiettivo è quello di sostenere l'attività agricola nelle zone montane, spesso poco produttive, per il mantenimento del tessuto socio-economico. In tali aree, dove esiste un evidente svantaggio naturale nell'utilizzo agricolo del territorio, al fine di evitare l'abbandono delle zone coltivate, i maggiori costi e le perdite di reddito degli agricoltori vengono compensati attraverso il pagamento di una indennità rapportata agli ettari effettivamente utilizzati. In tale maniera viene incoraggiata la permanenza delle imprese e l'utilizzo agricolo di tali zone, preservando il territorio da un progressivo ulteriore degrado con conseguenze negative sull'ambiente. L'intervento ha come obiettivo primario il mantenimento della presenza umana attraverso la prosecuzione dell'attività agricola nelle aree svantaggiate e marginali con funzione di presidio e di salvaguardia territoriale.

### **Descrizione della misura**

E' erogata un'indennità compensativa, limitatamente ai terreni situati in zone montane della Regione Liguria, per le colture foraggere, viticole e olivicole. I pagamenti sono annuali e rapportati agli ettari di SAU effettivamente utilizzati per tali colture.

I beneficiari si impegnano a:

- condurre le superfici aziendali secondo le Norme della Condizionalità di cui al Reg. CE 1782/2003.
- proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio a decorrere dal momento di presentazione della domanda iniziale.

### **Area di applicazione**

Zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE 75/273/CEE, e successive integrazioni, dell'intero territorio regionale con esclusione del comune di Piana Crixia. Sono esclusi altresì i territori fuori dai confini amministrativi della Regione Liguria.

### **Beneficiari**

I beneficiari della misura sono le imprese agricole, singole o associate, titolari di partita IVA.

### **Condizioni specifiche di accesso**

Le condizioni di accesso, come sotto riportato, devono essere possedute e verificabili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

#### **1) Settore zootecnico.**

Possono beneficiare dell'indennità compensativa gli allevatori che utilizzano superfici foraggere (erbai, prati e pascoli); l'aiuto è concesso, in rapporto agli ettari gestiti, agli imprenditori che:

- a) allevano animali delle specie bovina, bufalina, equina, ovina e caprina. L'allevamento è dimostrato mediante il registro di stalla e/o i dati provenienti dalla banca dati nazionale sulle consistenze zootecniche.

- b) mantengono un rapporto UBA/ettaro di superficie foraggera aziendale compreso tra 0,5 e 3.
- c) per le superfici a prato, effettuino almeno uno sfalcio entro il mese di luglio.
- d) per le superfici a pascolo, il periodo minimo di utilizzo deve essere di 90 giorni.

Nel caso di pascoli ricadenti in zone delimitate ai sensi della direttiva 91/676/CEE il carico massimo di bestiame deve essere contenuto entro il massimo di 2 UBA/ettaro.

Nel caso di utilizzo di pascoli comuni, l'allevatore può percepire l'indennità compensativa per una quota di superficie del pascolo associato a cui partecipa; anche in questo caso il periodo minimo di pascolo dovrà essere di almeno 90 giorni. Il pascolo comune deve avere un Piano di Gestione Pastorale approvato dalla Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari, nel caso delle aree Rete Natura 2000, dal relativo Ente Gestore.

Hanno diritto all'indennità gli allevatori che utilizzano almeno 3 ha e fino ad un massimo di 100 ha di SAU foraggera; gli eventuali ettari posseduti oltre i 100 non vengono conteggiati per il premio; per il calcolo vengono applicati gli importi per scaglione definiti nella sottostante tabella:

Ettari	Intensità aiuto superfici foraggere diverse dal pascolo (Euro/ettaro)	Intensità aiuto superfici a pascolo (Euro/ettaro)
Fino a 30	250	200
Da 30,01 a 50	200	200
Da 50,01 a 100	150	150

*(Nota esplicativa: prendendo ad esempio un'azienda con 40 ettari di SAU ammissibile di foraggere diverse dal pascolo, essa ha diritto ad una indennità di 250 euro x 30 ettari = 7.500 euro per i primi 30 ettari, e di 200 euro x 10 ettari = 2.000 euro per la superficie che ricade nel secondo scaglione, per un totale di 8.500 euro complessivi)*

Possono beneficiare del contributo anche le imprese il cui centro aziendale è situato in zona non montana, ma che utilizzano terreni situati in zona montana.

### **Settore viticolo:**

L'indennità opera a favore della viticoltura esercitata nelle "zone viticole di presidio territoriale". Si intendono tali le superfici viticole inserite in ambienti particolarmente svantaggiati, minacciati da fenomeni di erosione e di degrado ambientale senza possibilità di riconversione colturale.

Caratteristica peculiare di queste zone è la presenza di terrazzamenti sostenuti da muri in pietra a secco e/o con pendenze superiori al 35%.

In questi comprensori la viticoltura è caratterizzata da un elevatissimo grado di frammentazione fondiaria (la superficie media aziendale è di 0,35 ettari) e da elevati costi di coltivazione a causa delle caratteristiche orografiche e ambientali.

Beneficiano dell'indennità le aziende che dispongono di una superficie vitata di almeno 0,2 ettari.

L'aiuto viene concesso tramite una indennità annuale, calcolata in base alla superficie di vigneto effettivamente coltivata nel rispetto delle norme relative alla condizionalità.

L'intensità dell'aiuto è di **500 euro** per ettaro.

### **Settore olivicolo:**

Possono beneficiare dell'indennità le aziende che dispongono di una superficie coltivata ad olivo di almeno 0,5 ettari.

L'aiuto viene concesso tramite una indennità annuale, calcolata in base alla superficie di oliveto effettivamente coltivata nel rispetto delle norme relative alla condizionalità; la coltura dell'olivo deve essere mantenuta secondo le normali pratiche agricole e l'oliveto deve essere regolarmente potato almeno ogni tre anni.

L'intensità dell'aiuto è di **300 euro** per ettaro.

### **Criteri di priorità**

I criteri di priorità per la misura, concordati con il Comitato di Sorveglianza del PSR, con relativo punteggio sono i seguenti:

Aziende del settore zootecnico:	punti 2
Aziende zootecniche con numero di UBA allevate maggiore di 10:	punti 1
Aziende olivicole con più di 1 ettaro di SAU olivicola	punti 1
Aziende viticole con più di 0,5 ha di SAU viticola	punti 1

I punteggi relativi ai criteri di priorità sono sommabili tra di loro.

A parità di punteggio hanno diritto di priorità le aziende con maggior numero di UBA per le aziende zootecniche e con una maggiore superficie viticola e olivicola per i rispettivi settori produttivi.

Le domande riconosciute ammissibili, ma non ammesse a finanziamento per l'anno di riferimento in base ai criteri di priorità sopraindicati, decadono.

#### **Impegni specifici collegati alla presente misura**

I beneficiari devono rispettare sull'insieme della loro azienda i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. CE n. 1782/2003 (condizionalità).

Tramite la sottoscrizione della richiesta di adesione alla misura il richiedente si impegna a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per almeno 5 anni a partire dal primo pagamento.

#### **Non sono ammessi pagamenti inferiori a 150 euro.**

#### **Compatibilità con altre misure/azioni che prevedono pagamenti a superficie**

La presente misura è compatibile con tutte le misure/azioni del PSR che prevedono l'erogazione di un pagamento per unità di superficie.

#### **Adempimenti procedurali**

##### Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

##### Compilazione delle domande

Il richiedente deve compilare la domanda utilizzando la modulistica disponibile sul portale SIAN.

Nella domanda deve essere dichiarata tutta la SAU aziendale, sia le superfici a premio che quelle non a premio che vanno inserite con specifico codice intervento "senza aiuto".

Possano essere ammesse alla concessione dell'indennità solo le particelle ricadenti all'interno dei confini amministrativi della Regione Liguria.

Le domande per la misura 211 devono essere compilate tramite il portale SIAN attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario ed abilitazione da parte della Regione Liguria ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

Le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento. La domanda di aiuto costituisce la richiesta di adesione alla misura del Piano di Sviluppo Rurale cui fa seguito la verifica della finanziabilità in relazione ai requisiti di accesso e priorità previsti e alla dotazione finanziaria. La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto.

La stessa domanda di aiuto diventa automaticamente di pagamento se rientra tra le domande ammissibili finanziate.

#### Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le domande di indennità compensativa devono essere compilate informaticamente tramite il portale SIAN, stampate, firmate dal beneficiario e rilasciate **entro e non oltre il 15 maggio 2011**.

#### Presentazione tardiva delle domande.

Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 72 del reg. 796/04, la presentazione di una domanda di aiuto oltre il termine del 15 maggio 2011 comporta una riduzione pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale.

Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2007-2013 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.